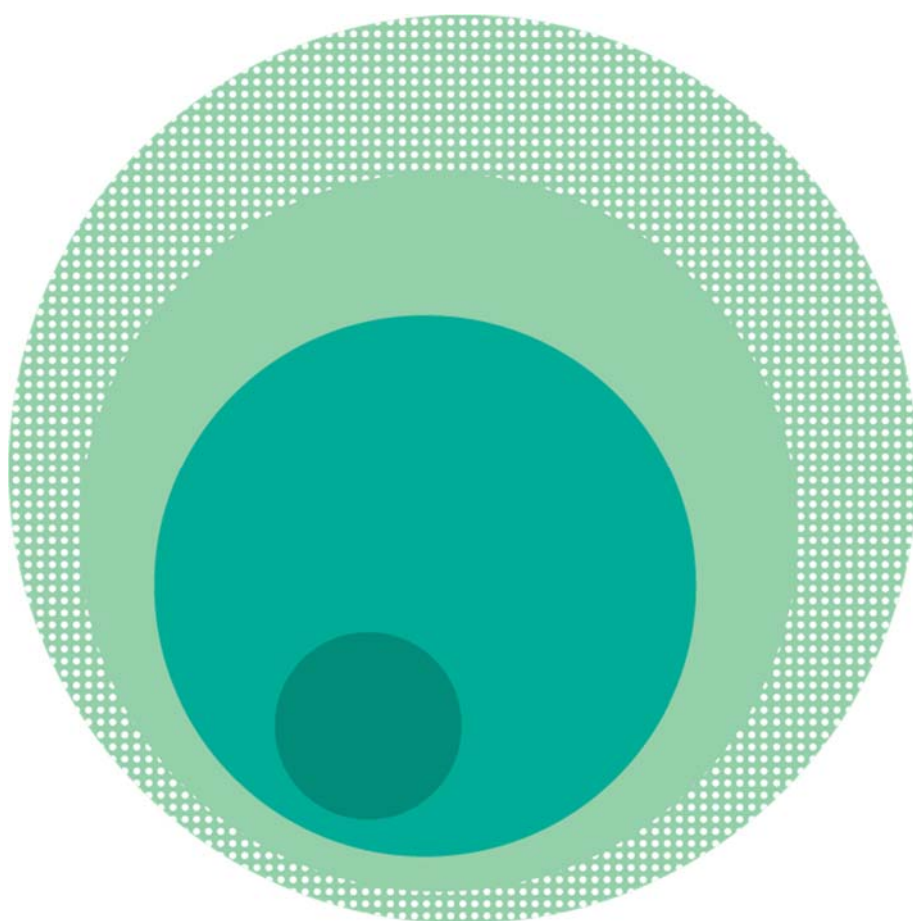


Dalla Comunicazione alla Dichiarazione: completati gli adempimenti previsti per la Global Minimum Tax

Il DM 7 novembre 2025 ha completato il quadro degli adempimenti necessari per l'attuazione in Italia della Global Minimum Tax. In particolare il provvedimento ha definito in modo organico i soggetti obbligati, le tempistiche di presentazione della documentazione e le modalità di versamento delle imposte GloBE.



Il **decreto ministeriale 7 novembre 2025**, emanato in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2023, ha completato gli adempimenti previsti in materia di **Global Minimum Tax**, disciplinando in modo organico gli obblighi dichiarativi e di versamento delle tre imposte previste dal **sistema GloBE**, ovvero **l'imposta minima integrativa (IIR)**, **l'imposta minima suppletiva (UTPR)** e **l'imposta minima nazionale (QDMTT)**. Ai fini dichiarativi, i soggetti obbligati coincidono con quelli che sono tenuti al versamento dell'imposta e sono individuati secondo la regola dell'ordine di priorità applicativa stabilita dal Decreto Legislativo, ovvero: la **capogruppo**, le **partecipanti intermedie o parzialmente possedute** per la **IIR**, i **soggetti designati** per la **UTPR** e le **imprese o entità a controllo congiunto** per la **QDMTT**. Viene ribadito che l'obbligo dichiarativo prescinde dal fatto che l'imposta sia effettivamente dovuta e, pertanto, è applicabile anche nei casi di fruizione di regimi di esclusione o semplificati. La dichiarazione deve essere trasmessa entro il **quindicesimo mese successivo** alla chiusura dell'esercizio, termine che si estende a **18 mesi** per l'esercizio transitorio, con un limite minimo assoluto fissato alla data del **30 giugno 2026**. L'imposta dovuta deve essere pagata in due rate: una (pari al **90%**) entro l'undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio e una residua (**10%**) entro un mese dalla scadenza del termine dichiarativo. È esclusa la possibilità di compensazione con crediti d'imposta diversi. Il decreto chiarisce inoltre le modalità di gestione delle eccedenze di versamento, ammettendo solo la compensazione verticale per singola imposta o la

richiesta di rimborso nei limiti della coerenza con le regole OCSE e UE. Dal punto di vista sanzionatorio, il DM richiama le disposizioni generali previste dai D.Lgs. n. 471 e 472/97, ma introduce un regime attenuato per i primi tre esercizi, escludendo le sanzioni in assenza di dolo o colpa grave.

In sintesi il DM 7 novembre in commento rappresenta l'atto terminale della filiera informativa prevista in materia di Global minimum tax. A quest'ultimo riguardo può essere opportuno ricordare che, in precedenza:

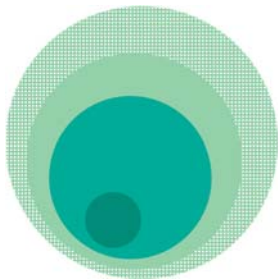
- il **DM 25 febbraio 2025** ha riconosciuto la possibilità per le imprese locali e le entità apolide costituite in base alla legge italiana che rientrano nell'ambito applicativo della Global Minimum Tax di informare l'Amministrazione Finanziaria dell'**intenzione di delegare un'altra impresa** del gruppo a presentare per loro conto la **comunicazione rilevante** (in questo caso la designazione dovrà essere notificata all'Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello. Se una società italiana viene incaricata di presentare la comunicazione anche per altre imprese del gruppo, dovrà dichiararlo all'interno di questo modello);

- il **DM 16 ottobre 2025** ha disciplinato in dettaglio la **Comunicazione Rilevante**, ovvero la reportistica informativa (distinta dalla dichiarazione fiscale) da presentare entro gli stessi termini previsti dal DM 7 novembre 2025 in commento. Questa Comunicazione (avente una valenza prevalentemente **informativa e non impositiva**) include dati sulla struttura del gruppo, la determinazione dell'imposta integrativa, le giurisdizioni coinvolte, e recepisce il modello standard sviluppato in sede OCSE e DAC 9, da utilizzare sia dai gruppi multinazionali sia da quelli esclusivamente nazionali. Inoltre, il DM 16 ottobre 2025 ha introdotto la **rendicontazione giurisdizionale semplificata** per il periodo transitorio (fino al **2028**) e disciplinato le modalità di scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali.

Lo studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.

Marco Nessi

17 novembre 2025



*LET US HELP YOU ACHIEVE
FURTHER BUSINESS SUCCESS*

FIDERCONSULT SRL

ROMA

00144 - Via Birmania, 81
Tel. 06.591.74.69
Fax 06.591.35.82

FIRENZE

50132 – Viale Giuseppe Mazzini, 10
Tel. 055.234.79.02

FIDENZA

43036 – Via Monsignor Ottorino
Davighi, 436
Tel. 02.93.21.87.03

MILANO

20121 – Via San Prospero, 4
Tel. 02.93.21.87.03

FiderConsult Srl (the “Firm”) is a member of Urbach Hacker Young International Limited, a UK company, and forms part of the international UHY network of legally independent accounting and consulting firms. UHY is the brand name for the UHY international network. The services described herein are provided by the Firm and not by UHY or any other member firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY has any liability for services provided by other members.”